

## **TI\_GERICHTE 38.2005.6 vom 3. März 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2005.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.6)

FR: TI\_GERICHTE 38.2005.6 du 3 mars 2005

IT: TI\_GERICHTE 38.2005.6 del 3 marzo 2005

### **Regeste**

assicurata sanzionata dall'amministrazione con la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro durante tutto il periodo precedente l'annuncio al collocamento in cui svolgeva un'attività di tipo stagionale

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden. Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter, Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (...) " Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese. In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi. In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea. Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese. In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l'annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva ommesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di

controllo; l'Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall'assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato: " (...) Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis). Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)." La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186). A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74) il TCA ha ricordato che: " Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)." 2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003 ; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01), nella quale ha osservato: " Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

## **E. 2**

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l'annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo). 2.9. Nella già citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato: " b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und

Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis. Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe. c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermaßen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b). d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 III S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der

Anspruchsberechtigung zu führen. e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233) Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato: " Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a. a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234) La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. Infine, nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato: " Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233) 2.10. Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incanto che l'assicurata ha lavorato quale cameriera presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal 1° aprile 2004 al 30 giugno 2004, al 60% (cfr. doc. 6) e dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004, al 100% (cfr. doc. 7). Ella si è poi iscritta in disoccupazione a decorrere dal 15 novembre 2004 (cfr. doc. 12a). Al momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurata non ha saputo consegnare all'amministrazione nessuna ricerca di lavoro concernente il periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione, dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004, nei quali lavorava a tempo pieno presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. L'amministrazione, con

decisione formale del 7 dicembre 2004, ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 16 giorni (cfr. doc. A2). Tale provvedimento è stato poi parzialmente modificato con decisione su opposizione del 29 dicembre 2004, nella quale l'amministrazione ha ridotto a 14 i giorni di sanzione inflitti all'assicurata (cfr. doc. A1). L'art. 42 LPGGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che: " Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)." In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso: " (...) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGGA." Nel caso di specie, prima di emanare la decisione di sanzione il consulente del personale ha provveduto ad inviare all'assicurata una "Richiesta di giustificazione" con la quale le richiedeva di motivare le mancate ricerche entro il 29 novembre 2004, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 1). L'assicurata, con scritto del 22 novembre 2004, ha fornito le seguenti giustificazioni: " (...) Ho iniziato il mio lavoro presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ il mese di Aprile c.a. con un'occupazione iniziale al 60% per i primi tre mesi, successivamente la mia occupazione è diventata a tempo pieno per i rimanenti mesi. Questa attività, la famiglia da accudire, il mio domicilio, la mancanza di una licenza di condurre, l'assenza del marito impegnato con gli esami finali alla Supsi di \_\_\_\_\_ per il periodo agosto-ottobre, mi hanno impedito di presentare delle ricerche di lavoro. Durante i colloqui con il mio collocatore preposto ho segnalato queste mie difficoltà facendo notare che a causa delle problematiche sopraccitate non avrei potuto presentare queste ricerche. Non ho effettuato ricerche scritte in quanto non sono in grado di redigere una lettera in italiano ed inoltre quando ho effettuato delle ricerche in tal senso, con l'aiuto di mio marito, non ho mai ricevuto alcuna risposta." (Doc. 2) Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione, inviando all'assicurata la richiesta di giustificazione citata, ha dato l'opportunità alla ricorrente di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti. Dunque il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

## E. 2.2

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung*, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, *Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz*, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, *Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung*, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (...)" (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

2.8. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv.

### **E. 2.11**

Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese. Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien et ses aides à l'emploi", Friburgo 1998, pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale au quotidien", Losanna 1998, pag. 155-156; DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". *Appunti sociali*, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.). In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un'impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, op. cit., pag. 24). Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la

disoccupazione tra una stagione e l'altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q. contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25). Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S., 38.2000.270).

2.12. Nella fattispecie concreta, l'assicurata ha lavorato in qualità di cameriera presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dapprima, dal 1° aprile 2004 al 30 giugno 2004, al 60% (cfr. doc. 6), successivamente, dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004, al 100% (cfr. doc. 7). Ella aveva infatti sottoscritto, in data 31 marzo 2004, un primo contratto di lavoro, al 60%, dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2004 (cfr. doc. 6) e in seguito, in data 1° luglio 2004, un secondo contratto di lavoro, per un grado occupazionale del 100%, dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004 (cfr. doc. 7). In data 15 novembre 2004 l'assicurata si è reinscritta in disoccupazione (cfr. doc. 12a). In sede di opposizione l'assicurata ha osservato di avere segnalato al proprio consulente del personale l'impossibilità di effettuare ricerche di lavoro, dato che ella lavorava al 100%, aveva a disposizione solo due giorni di libero alla settimana e doveva accudire i suoi figli, ricevendo, a suo dire, dal signor \_\_\_\_\_ l'indicazione di non effettuare le ricerche di lavoro durante i mesi in cui lavorava (cfr. doc. 4). Ella ha poi aggiunto che in una situazione particolare quale la sua, non si può ragionevolmente pretendere che una madre trascuri i suoi doveri familiari per compiere delle ricerche di lavoro (cfr. doc. 4). Nel ricorso inoltrato al TCA (cfr. doc. I) e nelle successive osservazioni (cfr. doc. V), l'assicurata ha evidenziato di provenire da \_\_\_\_\_, realtà molto diversa rispetto a quella svizzera e di avere molte difficoltà a comprendere termini tecnici e burocratici usati dall'amministrazione. Il TCA constata innanzitutto che l'amministrazione ha giustamente qualificato di impiego stagionale quello svolto dall'assicurata in qualità di cameriera presso l'\_\_\_\_\_. In precedenza, infatti, l'assicurata aveva lavorato in qualità di aiuto cucina e poi donna tuttofare presso il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dal 26 marzo 2002 al 31 ottobre 2002 (cfr. doc. 12z). Successivamente, ella si era iscritta in disoccupazione, a partire dal 14 novembre 2002 (cfr. doc. 12c) ed era rimasta iscritta al collocamento fino al 31 agosto 2004 (cfr. doc. 12b), giorno in cui l'amministrazione, ricevuta la conferma che a partire dal 1° luglio 2004 e fino al 31 ottobre 2004 l'assicurata era impegnata in qualità di cameriera al 100% presso l'\_\_\_\_\_, ha provveduto ad annullare il suo nominativo dalla liste delle persone iscritte al collocamento. In occasione del colloquio di consulenza del 19 maggio 2004 (cfr. doc. 12i) e soprattutto del colloquio di consulenza del 14 giugno 2004 (cfr. doc. 8) il consulente del personale aveva provveduto a spiegare all'assicurata che essendo il suo un impiego a

carattere stagionale, ella era tenuta ad effettuare le ricerche di lavoro durante tutto il periodo estivo, intensificandole poi negli ultimi tre mesi di attività, così da non dover fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione una volta terminato il rapporto lavorativo con l'\_\_\_\_\_.

Inoltre, in occasione del colloquio di consulenza del 15 dicembre 2004, il consulente del personale ha verbalizzato che l'assicurata avrebbe provveduto a contattare i proprietari dell'\_\_\_\_\_, onde valutare la possibilità di un'eventuale riassunzione per la stagione 2005 (cfr. doc. 12f). Occorre poi rilevare che l'assicurata, essendo già stata iscritta in disoccupazione dal 14 novembre 2002 al 31 agosto 2004 (cfr. doc. 12b e 12c), aveva già ricevuto dall'amministrazione le opportune informazioni circa i suoi diritti e doveri di disoccupata, con riferimento in particolare alla necessità di compiere regolarmente gli sforzi necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività temporanea durante i mesi di inattività. L'assicurata ha inoltre ricevuto e sottoscritto in data 27 novembre 2002 (cfr. doc. 9), il "Promemoria ricerche di lavoro", nel quale è indicato che gli assicurati devono compiere le ricerche di lavoro già prima di iscriversi al collocamento, durante il periodo di disdetta dal precedente rapporto lavorativo o, in caso di contratti di lavoro di durata determinata, nei tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento; nello stesso documento l'amministrazione ha poi ricordato la necessità, per gli assicurati che svolgono un'attività stagionale e che ricorrono al collocamento solo durante brevi periodi tra una stagione e l'altra, di effettuare gli sforzi necessari per reperire di un'occupazione duratura durante tutto l'anno. In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l'assicurata era o doveva essere perfettamente a conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto il periodo in cui ha lavorato, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della stagione lavorativa. L'assicurata ha invece omesso di svolgere delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui ha lavorato. Inoltre, va rilevato che in occasione dell'ultimo colloquio di consulenza del 14 giugno 2004 (colloquio che precedeva il passaggio del grado occupazionale della sua attività stagionale dal 60% al 100% presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_) l'assicurata era stata informata dal proprio consulente del personale circa l'obbligo di compiere delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui lavorava ed in particolare di intensificarle durante gli ultimi tre mesi di lavoro. Al riguardo, il consulente del personale ha verbalizzato quanto segue (verbale sottoscritto dall'assicurata): " L'assicurata si è presentata; mi dichiara che durante il mese di luglio verrà assunta a tempo pieno, l'assicurata riceverà un contratto nuovo. In data odierna all'assicurata, viene consegnato il FAUT di giugno. Quando ci farà pervenire il contratto di lavoro al 100 % il nostro ufficio provvederà all'annullamento. Considerato il fatto che è un'occupazione stagionale è stato ripreso il promemoria delle ricerche. In particolare il fatto che le ricerche vanno fatte durante tutto il periodo estivo per dei posti annuali, e che negli ultimi tre mesi tali sforzi vanno intensificati." (Doc. 8) Infine, va ricordato che al momento della sua prima iscrizione al collocamento l'amministrazione, con decisione del 4 dicembre 2002, aveva inflitto all'assicurata una sanzione di 9 giorni per mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'annuncio in disoccupazione nei quali ella aveva lavorato presso il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 14p). La ricorrente è quindi stata più volte informata dall'amministrazione circa i suoi diritti e doveri di disoccupata, con riferimento in particolare alla necessità di compiere regolarmente gli sforzi necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività temporanea durante i mesi di inattività. Ella era dunque perfettamente a conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto il

periodo in cui ha lavorato per l' \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della propria attività, a tempo determinato, presso il citato datore di lavoro, dove è stata impiegata al 60% dal 1° aprile 2004 al 30 giugno 2004 e al 100% dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004 (cfr. doc. 6 e doc. 7). 2.13. A nulla giova la motivazione fornita dall'assicurata nella risposta alla richiesta di giustificazioni inviata dall'amministrazione (cfr. doc. 2) e ancora in sede ricorsuale (cfr. doc. I), ossia di non avere potuto compiere delle ricerche di lavoro nei mesi compresi fra luglio 2004 e ottobre 2004 in cui ha lavorato presso l' \_\_\_\_\_ in quanto, essendo cittadina di \_\_\_\_\_, in Svizzera dal 22 gennaio 2002, non è capace di scrivere in italiano. Nemmeno pertinente risulta l'altra giustificazione della ricorrente, vale a dire il fatto che, vivendo a \_\_\_\_\_, nelle \_\_\_\_\_ e non avendo né la licenza di condurre, né la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici, inesistenti (stazione FART a

#### **E. 4**

km dal suo domicilio), era impossibile compiere gli sforzi necessari al reperimento di una nuova occupazione. Infine, va respinta pure l'ultima motivazione ricorsuale dell'assicurata, ossia di non avere avuto il tempo necessario per svolgere le ricerche di lavoro, avendo dovuto lavorare a tempo pieno, a \_\_\_\_\_, frazione di \_\_\_\_\_ (distante circa 4 km) e nello stesso tempo avendo dovuto accudire due figli, di otto e dieci anni, senza poter contare sull'aiuto del marito, impegnato nei mesi compresi fra agosto e novembre 2004 negli esami di diploma in ingegneria civile presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana di \_\_\_\_\_, dove rimaneva anche a dormire durante tutta la settimana, senza far rientro al proprio domicilio. Alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.-2.5. e 2.9.) e pur considerando l'impegno che richiedeva, da una parte, l'attività professionale della ricorrente e, dall'altra, la conduzione della vita familiare, con due bambini a cui badare, a mente del TCA l'assicurata avrebbe dovuto compiere gli sforzi necessari al fine di trovare una nuova occupazione durante tutto il periodo antecedente l'annuncio al collocamento in cui svolgeva la sua attività stagionale. Ella avrebbe in particolare potuto effettuare le ricerche di lavoro durante i suoi due giorni di libero settimanali, di persona, per telefono o per iscritto, rispondendo a reali offerte di lavoro presenti sul mercato. L'assicurata avrebbe potuto farsi aiutare, viste le sue difficoltà linguistiche, a redigere qualche richiesta di lavoro dal marito, durante i fine settimana, allorché egli faceva rientro al domicilio. In tale contesto si ricorda peraltro che fondamentale presupposto per potere beneficiare dell'indennità di disoccupazione è di essere idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI) e cioè "disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata" (art. 15 cpv. 1 LADI) e che l'art 16 cpv. lett. f LADI considera non adeguata e quindi esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che "necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato". 2.14. In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che la ricorrente ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone per cui, a ragione, l'amministrazione l'ha sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no. 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201). Essa indica che: "(...) 1.

Periodo di tempo da esaminare L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi) . 2. Quantità/qualità delle ricerche Nella valutazione delle ricerche di lavoro svolte durante l'anno l'accento va posto soprattutto sulla qualità e non sulla quantità. In particolare bisognerà verificare se gli sforzi effettuati sono mirati ad ottenere degli impieghi duraturi in settori e aziende non tradizionalmente noti per la loro attività stagionale e se il disoccupato ha risposto ad annunci di impieghi annuali pubblicati regolarmente sui giornali. La valutazione dovrà ovviamente tenere conto della situazione concreta (per esempio offerte sul mercato del lavoro, profilo dell'assicurato, se si tratta d'impieghi duraturi, in settori che offrono concretamente posti annuali, di candidature spontanee, di risposte a reali offerte del mercato, di ricerche anche al di fuori del proprio settore, eventualmente fuori Cantone - tipico per settore alberghiero, v. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI - con possibilità di pernottamento). L'obiettivo è quello di spingere l'assicurato a svolgere ricerche mirate e non "ricerche alibi" a tappeto. Gli sforzi durante l'anno dovranno consistere nel rispondere ad offerte di lavoro durature che dovessero apparire sul mercato del lavoro e che vengono normalmente portate all'attenzione di ogni potenziale interessato tramite annunci su giornali, riviste settoriali o in altro modo. Gli assicurati non sono tenuti a presentare offerte spontanee presso datori di lavoro che non cercano nuovo personale ma a rispondere a delle reali offerte presenti sul mercato . Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale - rispettivamente inizio della disoccupazione ■ gli sforzi per il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi e valutati secondo la prassi applicata a tutti gli assicurati (esame rigoroso degli ultimi 3 mesi). 3. Durata della sospensione La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue: 3■4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1■2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201) Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.11.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201). La circolare interna no. 114a, come appena esposto, prevede che per ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione vengano irrogati 3-4 giorni di sospensione, mentre per i restanti mesi dell'anno 1-2 giorni per mese, senza superare il massimo di 18 giorni. Nel caso in esame l'URC ha inflitto alla ricorrente 14 giorni di sospensione dal diritto alle indennità. Al riguardo, nella decisione su opposizione del 29 dicembre 2004 l'amministrazione ha indicato che la sanzione è stata così calcolata: 4 giorni di penalità per ognuno dei tre mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 immediatamente precedenti l'annuncio in disoccupazione durante i quali l'assicurata ha omesso di compiere ricerche di lavoro, aumentati di 2 giorni per mancate ricerche di lavoro durante il mese di luglio 2004 (cfr. doc. A1). Per contro, non sono stati oggetto di sanzione i precedenti mesi da aprile a giugno 2004 nei quali l'assicurata svolgeva la sua attività presso l' \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dato che durante tale periodo ella era ancora iscritta al collocamento (visto che era attiva al 60% e percepiva quindi un guadagno intermedio) e aveva continuato a

svolgere le ricerche di lavoro (cfr. doc. A1). Quanto all'entità della sospensione, va rilevato che la circolare specifica per i lavoratori stagionali citata, prevede, in caso di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione, 4 giorni di sanzione per ogni mese, mentre invece la sanzione da infliggere per mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti in cui l'assicurato lavorava ammonta a 2 giorni per ogni mese. In una sentenza del 24 settembre 2002 nella causa P. (cfr. inc. 38.2001.241) il TCA, a proposito della Circolare interna no. 114a, ha avuto modo di precisare quanto segue: " (...) Va peraltro rilevato che la Circolare no. 114a non indica in modo preciso, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, quando infliggere 3 o 4 giorni per mese. Il TCA ritiene, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68), la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche. Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche. Gli URC, pertanto, dovranno in futuro attenersi a quanto stabilito nell'ambito della presente vertenza." Applicando la giurisprudenza appena citata al caso concreto, l'amministrazione ha quindi correttamente inflitto all'assicurata 2 giorni di sospensione per mancate ricerche nel mese di luglio 2004 e 4 giorni per ognuno dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 in cui non ha svolto nessuna ricerca di una nuova occupazione, per un totale di 14 giorni (cfr. doc. A1). La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.